

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 10971 Anno 2020**

**Presidente: VESSICHELLI MARIA**

**Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE**

**Data Udienza: 05/12/2019**

### SENTENZA

sui ricorso proposto da:

GARRONE GIOVANNI nato a ALBENGA il 04/02/1944

avverso la sentenza del 09/01/2019 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio.

udito il difensore



## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza del 9 gennaio 2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città dell'11 maggio 2011, che aveva riconosciuto colpevole Garrone Giovanni dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di beni della fallita R & G. Srl. e di bancarotta fraudolenta documentale, in riferimento alle scritture contabili della società indicata, commessi nella qualità di amministratore della stessa, per l'effetto condannandolo alla pena di anni tre di reclusione - le circostanze attenuanti generiche concesse gli in equivalenza alle contestate aggravanti - e applicandogli le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F..

2. Ricorre per l'annullamento della sentenza d'appello l'imputato, per il tramite del difensore, ed affida l'impugnativa a quattro motivi.

- Con il primo motivo eccepisce il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di dichiarare la nullità dell'ordinanza di dichiarazione di sua contumacia nel giudizio di primo grado, in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e il decreto di citazione a giudizio dianzi al Tribunale gli erano stati notificati presso il luogo di sua residenza, senza verificare che, a dispetto della regolarità formale della notifica, egli ne avesse avuto effettiva conoscenza; al riguardo deduce che il riferimento alla nuova normativa sul processo *in absentia*, entrata in vigore dopo la celebrazione del processo di primo grado, sarebbe tale da introdurre nel tessuto argomentativo del provvedimento impugnato un elemento di radicale contraddittorietà, non essendo dato comprendere quale sarebbe stata la normativa da applicarsi al caso concreto.

- Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione, in punto di prova dell'attività distrattiva contestata e del dolo che l'avrebbe animata, avendo la Corte territoriale desunto la prima esclusivamente dalla sussistenza di un passivo fallimentare ingiustificato, e l'omessa risposta ai motivi di gravame diretti ad ottenere una riqualificazione del fatto relativo all'insufficiente o irregolare tenuta delle scritture contabili nei termini del delitto di bancarotta semplice documentale.

- Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione sotto il profilo dell'omessa risposta ai motivi di gravame con i quali si erano sviluppate critiche alla sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti gli elementi in fatto integranti la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità ed aveva escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.



- Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 216, ultimo comma, L.F., per non essersi la Corte territoriale attenuta al *dictum* della Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 222 del 2018, ha stabilito che anche le pene accessorie fallimentari non si sottraggono al principio di proporzionalità che impregna il sistema costituzionale delle pene, di modo che il giudice è tenuto a commisurarne la durata in relazione alla concretezza del fatto e alla personalità dell'imputato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

1. Non coglie nel segno l'eccezione in rito, non comportando la compiuta giacenza del plico raccomandato - contenente il decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado -, inviato al destinatario presso la sua residenza, alcuna automatica invalidità della dichiarazione di contumacia.

1.1. Vigente la disciplina, relativa agli atti introduttivi del dibattimento stabilita dagli artt. 484 cod.proc.pen. e seguenti, anteriore alla legge n. 67 del 2014 - che ha introdotto l'art. 420-*bis* cod.proc.pen. e seguenti in tema di assenza dell'imputato -, applicabile al caso scrutinato *ratione temporis* (in forza della norma transitoria di cui all'art. art. 15-*bis* l. 28 aprile 2014, n. 67, statuyente la non applicabilità delle disposizioni sul processo *in absentia* ai procedimenti in corso in cui, all'epoca di entrata in vigore della legge regolatrice, era stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado), la giurisprudenza di questa Corte si era espressa nel senso di ritenere che, in tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 485 cod.proc.pen., secondo la quale il giudice doveva ordinare, anche d'ufficio, la rinnovazione della citazione a giudizio nonostante la regolarità formale della notifica quando fosse <<provato>> o apparisse <<probabile>> che l'imputato non ne avesse avuto effettiva conoscenza, non comportasse che, una volta restituito dal competente ufficio postale il plico raccomandato per essere decorso ai sensi dell'art. 8 l. 20 novembre 1982 n. 890 il prescritto periodo di giacenza, il giudice dovesse automaticamente provvedere a rinnovarla, essendo onere del destinatario attivarsi, anche nel caso di sua precaria assenza dal domicilio, al fine di predisporre un sistema di tempestiva conoscenza della corrispondenza (Sez. 6, n. 9716 del 29/09/1997, Svegliati, Rv. 209009): tanto perché il presupposto della situazione rilevante per l'applicazione della



disciplina di cui all'art. 485 cod.proc.pen. non poteva essere individuato nella semplice "possibilità" che l'imputato non avesse avuto effettiva conoscenza della citazione a giudizio, richiedendosi, piuttosto, la sussistenza della "probabilità" di tale difetto di effettiva conoscenza.

1.2. Al lume di tali rilievi, deve farsi applicazione del principio di diritto – sancito con riferimento all'art. 420-*bis* cod.proc.pen., ma certamente valevole anche in riferimento al regime previgente – secondo il quale sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della "*vocatio in ius*", certezza che non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza (Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Ianne, Rv. 273313). Si tratta, peraltro, di valutazione che, in quanto compiuta dal giudice di merito con libertà di apprezzamento, è insuscettibile di impugnazione.

2. Fondate sono, invece, le censure di cui al secondo motivo in punto di prova della distrazione dei beni del valore di Euro 141.593,29, pari al *deficit* fallimentare ingiustificato, posto che alcuna specifica doglianza è stata articolata dal ricorrente in riferimento alla distrazione dei due autocarri descritti nell'imputazione. Va, infatti, dato seguito all'orientamento interpretativo secondo il quale, in tema di reati fallimentari, non è consentito al giudice trarre il proprio convincimento dalla sola presenza di un disavanzo in un dato momento dell'esistenza dell'azienda successivamente fallita, in ordine all'avvenuta consumazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, occorrendo, invece, accertare che l'eccedenza passiva costituisca la conseguenza del venir meno di beni determinati, dei quali sia nota l'esistenza in un momento anteriore alla formazione del *deficit* (Sez. 5, n. 39942 del 01/07/2008, Gualdi e altro, Rv. 241729). La prova dei fatti di distrazione, integranti il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.), richiede, dunque, che si accertino e si indichino i beni non rinvenuti all'atto del fallimento o di cui si ignori la destinazione, posto che, ove essa fosse desunta dall'accertamento del passivo, il reato di bancarotta fraudolenta sarebbe ravvisabile in ogni ipotesi di fallimento (Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Balncardi, Rv. 231011).

3. Parimenti fondate sono le censure sviluppate con il terzo e il quarto motivo, ravvisandosi omessa motivazione in punto di sussistenza degli elementi integranti la contestata circostanza aggravante del danno di rilevante gravità ed in riferimento al mancato rispetto del *dictum* della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale in riferimento alla

necessità di commisurare la durata delle pene accessorie avendo riguardo alla concretezza del fatto e alla personalità dell'imputato.

4. Assorbita ogni ulteriore doglianza, si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso il 5/12/2019.